ACCORDI RELATIVI LA VS/ RICHIESTA DEL 15/11/71

- 1°) IV CATEGORIA: tutti gli appartenenti a tale categoria, con decorrenza 1/1/1972 verranno promossi in III categoria;
 - III CATEGORIA: PAGLIARINI ARMANDO CONTI OTTAVIO VINCENZI BRUNO SGARBATI QNO, con decorrenza 1/1/1972 verraNNO promossi in II categoria, per i nominativi: BONACINI IVO ROVATTI ELIO FIORINI GIORGIO BOSCHETTI PIETRO RONCA GLIA ADRIANO il passaggio verrà effettuato con decorrenza 1/9/1972;
 - II CATEGORIA: GAMASSI LORIS VINCETTI GUIDO con decorrenza 1/9/1972 verranno promossi in 1° CATEGORIA;

E' sottointeso che tutti doro che effetueranno il passaggio alla categoria superiore, non manterranno gli scatti maturati nella categoria alla quale attualmente appartengono.

Viene inoltre specificato che in III categoria i nuovi assunti e i nuovi ap partenanti dovranno restare per un periodo di parcheggio di 24 mesi, ad eccezione di coloro che svolgono le seguenti mansioni: facchinaggio - ricevimento merci - prove e collaudi semplici - pulizie - lavaggi di particolari - per i quali sono previste ulteriori promozioni.

Con tale Accordo la 4° e 5° CATEGORIA vengono eliminate anche relativamente ai nuovi assunti.

- 2°) APPLICAZIONE ART. 9 LEGGE 300 per la tutela della salute in fabbrica, con le seguenti modal<u>i</u>
 - a) si concorda tra la Direzione ed i Rappresentanti Sindacali Aziendali de deixtecnici de signati dalla RAS accedano agli ambienti di lavoro, indicati espressamente di volta in volta da questi ultimi, per effettuare gli opportuni accertamenti della presenza di agenti nocivi.
 - b) Le RAS comunicherà per iscritto all'azienda il nominativo dei tecnici e l'eventuale Ente di appartenenza da loro scelti per l'effettuazione delle rilevazioni di cui al precedente punto a), indicando altresì la data della visita con un preavvise di almeno 48 ore.
 - c) i tecnici di cui al punto b) prima del loro ingresso in azienda, saranno informati che la Ditta è esonaerata da ogni forma di responsabilità civile e penale per incidenti o incon venienti di qualsiasi natura che dovessero verificarsi durante la loro presenza presso lo stabilimento.
 - Inoltre che non potranno, in alcuna forma, diffondere notizie attinenti i processi di produzione e, comunque; la struttura tecnico-prganizzativa dell'azienda di cui xsi sia venut ti a conoscenza in occasione della visita.
 - d) Alle rilevazioni hanno facoltà di presenzione persone incaricate dalla Direzione
 - e) Alle rilevazioni potrà assistere il Delegaro di reparto o altro lavoratore designato dal Consigliodi Fabbrica.

0/0

- f) Le visite dovranno essere effettuate in modo da non arrecare in via di massima, alcun infralcio al normale svolgimento dell'atività produttiva in fabbrica.
- g) Le R.A.S. consegnerà alla Direzione copia delle risultanze degli accertamenti effettia ti dai tecnici di cui la precedente punto b).
- h) he risultanze degli accertamenti compiute dai tecnici di cui al precedente bunto b) saranno oggetto di esame tra la RAS e la Direzione assistita dai propri tecnici.
- i) Verranno istituiti dei registri che consentano di seguire l'evolversi della situazio ne relativa all'ambiente di lavoro.
- 1) Visite mediche preventive periodiche dei songoli operai saranno effettuate presso il Centro di Medicina del Lavoro.

Per quanto riguarda il tempo impiegato dal lavoratore per le visite faranno fede i car tellini rilasciati dal Centro. Si conviene inoltre che nella prima tornata di visite 2 non
ci di de
.vi. la Ditta sosterrà le spese relative alle ore non lavorate, alle visite mediche e ai ri lievi ambientali con l'impegno fra le parti di desaminare la tituazione non appena in possesso dell'entità degli oneri relativi.

DECORRENZA ACCORDO 1/1/1972

(Seguono le firme) .-

